



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

Al Comune di XXX

| | TIPO | ANNO | NUMERO |
|------|------|-------|---------|
| REG. | PG | /2022 | /275521 |
| DEL | 17 | / 03 | /2022 |

Oggetto: parere in merito al divieto di installare un impianto fotovoltaico in area di cava dismessa con destinazione finale ambientale

Viene richiesto parere in merito al regime amministrativo da applicare ad un determinato progetto di impianto fotovoltaico a terra in ex cava. Nella richiesta di parere si legge che, secondo il "Settore XXXX" del Comune, <<la "Certificazione di completa e regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale" (XXXX), con la conseguenza che il completamento delle opere di sistemazione ha impresso sulla stessa cava una destinazione d'uso di impianto agro-forestale con alberature. In altre parole, la destinazione finale della cava sarebbe di tipo "ambientale", il che renderebbe l'area inidonea all'installazione dell'impianto.>>.

Questa valutazione è avversata dal privato, il quale, nelle controdeduzioni presentate a seguito di preavviso di diniego (ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990):

- muove dalla seguente interpretazione della DGR n. 1458/2021: <<la destinazione finale ambientale della cava può considerarsi impressa al ricorrere di una duplice condizione: - sia stata rilasciata la certificazione che attesta la sistemazione finale; - l'amministrazione comunale abbia operato il conseguente svincolo della fideiussione>>;
- pervenendo alla seguente conclusione: <<non essendosi avverata la seconda condizione (il Comune non avrebbe disposto lo svincolo delle fideiussioni) ..., la non incompatibilità dell'impianto con la cava, la cui "destinazione finale ambientale" non sarebbe (perlomeno ancora) "in essere">> e pertanto sostiene che sarebbe precluso il rigetto della istanza, occorrendo piuttosto procedere ad un esame di merito del progetto nell'ambito della conferenza di servizi.

Senza entrare nel merito delle ulteriori valutazioni istruttorie rappresentate nella richiesta di parere, di esclusiva competenza dell'amministrazione procedente, si esprimono le seguenti

considerazioni generali circa la disciplina regionale relativa ai criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici nelle aree di cava dismesse, stabilita dalla deliberazione n. 1458 del 20 settembre 2021 della Giunta regionale.

2. Limitandosi ai profili di interesse per il presente parere, la DGR n. 1458/2021 ha riguardo agli ambiti che <<siano stati interessati da attività estrattiva secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17>>, **e dunque agli ambiti per i quali la coltivazione della cava si sia conclusa**, con le modalità e gli esiti stabiliti dalla medesima legge regionale.

Quanto ai passi procedurali che segnano la conclusione dell'attività estrattiva, la DGR n. 1458 cit., sempre in stretta applicazione della legge regionale appena richiamata, fa riferimento in modo univoco:

- alla **certificazione di collaudo dei lavori di sistemazione finale**, cioè alla certificazione del fatto che la sistemazione finale è stata completata, secondo quanto prescritto dall'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva;
- e al conseguente adempimento amministrativo dello **svincolo della fideiussione** fornita proprio per assicurare la corretta esecuzione di detta sistemazione finale.

Questi due atti rimarcano il passaggio dell'area da una classificazione urbanistica ad un'altra: da ambito destinato ad attività estrattiva ad ambito avente la nuova destinazione stabilita dagli atti di pianificazione che hanno previsto l'attività estrattiva (PIAE e PAE) (come eventualmente specificata dalla autorizzazione convenzionata), denominata "destinazione finale".

La DGR n. 1458/2021, nel disciplinare gli impianti fotovoltaici realizzabili, prende in considerazione, infatti, le **tre tipiche destinazioni finali** delle aree di cava dismesse (la destinazione **ambientale, agricola e ad invaso**) e stabilisce, con riferimento a ciascuna di esse, l'ammissibilità, la tipologia, le condizioni e i limiti alla realizzazione di un impianto fotovoltaico¹.

Pertanto, appare evidente che, ai sensi della DGR n. 1458/2021, per accertare se, dopo la conclusione dell'attività estrattiva (sancita dalla certificazione di completa e regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale e dallo svincolo della relativa fideiussione), sia ammissibile o meno l'installazione di un impianto fotovoltaico e con quali caratteristiche, occorre accertare quanto disposto dagli strumenti di pianificazione di settore (PIAE e PAE) e dall'autorizzazione convenzionata, circa la "destinazione finale" delle aree.

¹ La DGR n. 1458/2021 considera l'ulteriore tipologia di ex cave "abbandonate e non sistemate" relativa a quei siti nei quali dopo l'attività estrattiva "non sia stata effettuato alcun ripristino finale e la cava versò in uno stato di abbandono e degrado" (paragrafo 2.1., lett. d.). Si tratta dunque di attività estrattive realizzate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 17/1991 o nelle quali, comunque, all'attività estrattiva non è conseguita la sistemazione finale, per eventi negativi non riconducibili all'ordinario procedimento regolamentato dalla medesima disciplina regionale.

Ai soli fini conoscitivi, la DGR n. 1458/2021 evidenzia che le aree di cava dismesse sono individuate dal **Catasto delle attività estrattive** di cui all'art. 28 della L.R. n. 17/1991, istituito presso la Regione. Per limitarsi al caso in esame, il medesimo Catasto classifica come "**agro vegetazionale**" la destinazione finale ambientale delle aree di cava dismesse.

Inoltre, si consideri che la medesima DGR n. 1458/2021 evidenzia una stretta correlazione tra le opere di sistemazione finale che siano state prescritte dalla autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva, e la destinazione finale dell'area, precisando, al paragrafo 2.1. lettere a), b) e c), DGR n. 1458/2021, che:

1. una sistemazione finale che preveda un intervento di recupero ambientale, un ripristino vegetazionale o di restauro naturalistico è tipica di una destinazione finale naturalistico ambientale;
2. un recupero attraverso tombamento che rende l'area idonea a consentirne la coltivazione è funzionale ad una destinazione finale agricola;
3. una sistemazione finale a bacino idrico si attaglia ad aree di ex cava a destinazione finale ad invaso (o bacino).

3. Tutto ciò premesso, qualora (dall'esame delle previsioni dei piani di settore, dell'autorizzazione convenzionata, del Catasto delle attività estrattive regionale e delle opere di sistemazione finale prescritte e realizzate) si confermi la destinazione finale ambientale dell'area di ex cava in istruttoria - come sostenuto dal settore XXX del Comune -, trova applicazione quando disposto dal paragrafo 2.2., penultimo capoverso, della DGR n. 1458/2021, secondo cui "**le aree di cava a destinazione finale ambientale ... non sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici**".

Infine, si evidenzia che, se in vista della prossima conclusione dell'attività estrattiva, appare coerente che il privato possa promuovere una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, subordinata evidentemente alla condizione sospensiva della conclusione di tale attività (conclusione acclarata, come abbiamo visto, dallo svincolo della fidejussione per la sistemazione finale); risulta altrettanto corretto che l'amministrazione competente possa assumere, in via definitiva, un provvedimento negativo, anche prima di detta conclusione dell'attività estrattiva, qualora accerti che non sussistano i presupposti stabiliti dalla DGR n. 1458/2021 per la realizzazione dell'impianto progettato.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

firmata digitalmente

GS